DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Art. 3

Definizione dei parametri di riferimento

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Versione in vigore dal 16 dicembre 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
Estremi	Legge 11 agosto 2003, n. 218
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-trasporto-di-viaggiatori-effettuato/art-3-definizione-dei-parametri-di-riferimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it